

NOTAI ASSOCIATI GENGHINI-PASCUCCI-PEPE-SIMONETTI

P.I.: 00904900719 Sito web: www.genghinieassociati.it

Via Mazzini n. 4 - 71042 Cerignola (FG) Tel. 0885.428202 --- C.so Umberto I n. 84 - 71045 Orta Nova (FG) Tel. 0885.782882

Dott. Lodovico Genghini
C.F.: GNGLVC63D15F839X

Dott. Fabrizio Pascucci
C.F.: PSCFRZ73B11F839D

Dott. Marco Pepe
C.F.: PPEMRC73D10F839W

Dott. Paolo Simonetti
C.F.: SMNPLA69L08G795Z



Repertorio n.5118

Raccolta n.3745

---- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasette, il giorno quattro del mese di maggio. ---

In Cerignola, nel mio studio alla via Mazzini n.4. -----

Avanti a me dottor PAOLO SIMONETTI, notaio in Cerignola, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, -----

----- SONO PRESENTI -----

1) - DI IANNI GIUSEPPE, nato a Celenza Valfortore (FG) il diciannove gennaio 1933, domiciliato a Benevento, via Torre della Catena n. 227, codice fiscale: DNN GPP 33A19 C429B; ---

2) - DI IANNI VINCENZO, nato a Torremaggiore (FG) il dieci gennaio 1964, domiciliato a Benevento, via Torre della Catena n. 227, codice fiscale: DNN VCN 64A10 L273B; -----

3) - DI IANNI MICHELE, nato a Torremaggiore il ventotto novembre 1967 domiciliato a Celenza Valfortore (FG), via Cairolì n. 205, codice fiscale: DNN MHL 67S28 L273J. -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: -----

Articolo primo - E' costituita tra essi comparenti una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale -----

----- "FRENTUM SANT'ELENA S.R.L." -----

Articolo secondo - La Società ha sede in Lucera attualmente alla via Ferrante n. 3. -----

Articolo terzo - Per quanto concerne l'oggetto sociale si rinvia allo statuto in calce riportato. -----

Articolo quarto - La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050). -----

Articolo quinto - Il capitale sociale è di Euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi del Codice Civile. -----

Esso viene sottoscritto dai soci come segue: -----

- dal socio Di Ianni Giuseppe, per Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento virgola zero zero), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale; -----

- dal socio Di Ianni Vincenzo, per Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero), pari all'30% (trenta per cento) del capitale sociale; -----

- dal socio Di Ianni Michele, per Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero), pari all'30% (trenta per cento) del capitale sociale. -----

I comparenti danno atto che sulle quote di capitale sociale da essi rispettivamente sottoscritte ed assunte, è stato versato in data 3 maggio 2007, presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dipendenza di Lucera, il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari a complessivi Euro

Registrato a Cerignola

il 08/05/2007

al n. 1433/1T

4.000,00 (quattromila virgola zero zero), ai sensi del codice civile, così come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), rilasciata in pari data dal detto Istituto Bancario, ricevuta che, in copia dichiarata conforme all'originale da me notaio, in data odierna, Repertorio numero 5117, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me notaio ai comparenti. -----

Il restante 75% (settantacinque per cento) pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) i costituiti si danno reciprocamente atto che è stato già versato nelle casse sociali nei termini e con le modalità di legge e di statuto.

Articolo sesto - I costituiti, concordemente nominano, sino a revoca o dimissioni, quale **amministratore unico della società** il signor Di Ianni Giuseppe, il quale dichiara di accettare l'incarico senza eccezione alcuna, dichiarando altresì che non esiste a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla vigente legislazione. -----

Articolo settimo - L'esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette (31.12.2007). -----

Articolo ottavo - I comparenti delegano il signor Di Ianni Giuseppe, che accetta, a ritirare dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dipendenza di Lucera, la somma di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), ivi depositata quale 25% (venticinque per cento) del capitale della costituita società, con esonero per detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo. -----

Articolo nono - La società è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle società, dalle disposizioni del presente atto e del seguente: -----

----- **"STATUTO** -----

----- **DELLA SOCIETA'** -----

----- **"FRENTUM SANT'ELENA S.R.L."** -----

----- **NORME SUL FUNZIONAMENTO** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** -----

----- **Articolo 1** -----

- E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione **"FRENTUM SANT'ELENA S.R.L."**. -----

----- **Articolo 2** -----

- La Società ha sede legale in **Lucera** e, per decisione dei soci, può istituire sia in Italia che all'estero, nonché sopprimere, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi. -----

- Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. -----

Ciascun socio ha l'onere di notificare alla Società l'eventuale cambiamento del proprio domicilio. -----

----- Articolo 3 -----

- La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: -----

-- la creazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energie con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia; -- a tal proposito la società potrà: - realizzare parchi eolici con le rispettive linee elettriche di collegamento in media ed alta tensione e le stazioni di trasformazione e di collegamento, ivi compreso le opere murarie e stradali connessi agli stessi; - costruire impianti termici e termici-fotovoltaici con le rispettive linee elettriche e condotte termiche e le rispettive opere murarie; - svolgere tutte le attività e realizzare tutte le opere atte a ridurre i consumi energetici e/o l'inquinamento atmosferico; - gestire ed eseguire la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tutti gli impianti di energia rinnovabile; progettare opere edili, civili ed industriali e stradali connessi alle fonti di energia rinnovabili. -----

Nell'ambito delle attività sopra elencate la società potrà inoltre: -----

1) eseguire i lavori: a) direttamente, b) tramite la concessione a terzi sia per la parte edilizia e sia per lo sfruttamento dopo la realizzazione, c) tramite l'aggiudicazione di qualsiasi tipo e forma di gare di appalto, e) per trattativa privata; -----

2) costituire insediamenti industriali, a carattere duraturo o temporaneo, per piccole industrie o per aziende artigianali, localizzate in una o più aree dello Stato che svolgano attività produttiva di servizi sia in forma singola che in forma associata; -----

3) commercializzare prodotti lavorati, semilavorati ed affini;


4) porre in essere iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all'espansione e qualificazione dell'apparato produttivo, in special modo nel Mezzogiorno d'Italia. Pertanto potrà eseguire adeguamenti ed ammodernamenti degli impianti e delle attrezzature, ed in particolar modo degli impianti tecnologici, specializzati e delle strumentazioni di laboratori e dei servizi tecnici ad essi connessi, a rapida obsolescenza tecnologica, ivi incluse le opere murarie; -----

5) istituire corsi per la formazione scientifica e professionale del personale con corsi di qualificazione e aggiornamento. -----

La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali: -----

- acquistare, vendere, affittare immobili di qualsiasi tipologia; -----

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

- assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati; -----

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi; ---

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere. -----

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa. -----

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

La società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolative, contributive e fiscali previste dalle leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future. -----

----- Articolc 4 -----

La durata della Società è stabilita fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050)** e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI -----

----- Articolo 5 -----

- Il capitale sociale è fissato in Euro 16.000,00 (**sedecimila virgola zero zero**), ripartito tra i soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., e potrà per decisione dei soci, essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge, o ridotto ai sensi degli artt.2481 e seguenti c.c.. ---

- Salvo il caso ex art.2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi non soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.. -----

- La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed in particolare i versamenti fatti dai soci alla società, così come pure gli utili non versati si considerano improduttivi di interessi, salvo diversa disposizione scritta. -----

----- Articolo 6 -----

- La partecipazione di ciascun socio è determinata in misura

proporzionale al rispettivo conferimento. -----

- I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ed a questa è limitata la responsabilità di ciascun socio. -----

----- Articolo 7 -----

1) Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili per successione a causa di morte ed a titolo di liberalità nonché, per atto tra vivi a titolo oneroso, soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del socio. -----

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al Libro dei Soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

2) Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione dovrà comunicare a ciascun socio e all'Organo Amministrativo la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Tale offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. -----

Ciascun socio, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, potrà esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità : -----

a) far pervenire al socio offerente e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -----

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dai cessionari. -----

3) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----


4) Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto innanzi prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

----- TITOLO III -----

----- RECESSO DEI SOCI -----

----- Articolo 8 -----

- Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge. -----

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or office name. The signature is fluid and extends across the right side of the page.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo ed agli altri soci entro novanta giorni dal deposito nel Registro Imprese della delibera che lo legittimi ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro novanta giorni da quello in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto stesso. -----

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il diritto di recesso. -----

Per quanto riguarda il rimborso delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso e la determinazione del loro valore si applicano le norme di cui al 3° ed al 4° comma dell'art. 2473 c.c. -----

In ogni caso il valore della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di recesso è determinato dall'Organo Amministrativo sulla scorta di una perizia di stima, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, avendo riguardo al valore del patrimonio sociale determinato in base:

- i) alla consistenza patrimoniale della Società; -----
- ii) alle sue prospettive reddituali; -----
- iii) al valore di mercato. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nei casi previsti dall'ultimo comma del detto art. 2473 c.c. -----

Fino a quando il socio recedente non sia stato definitivamente liquidato conserva lo status di socio con tutti i diritti inerenti la partecipazione. -----

Non è ammesso il recesso parziale del socio. -----

TITOLO IV -----

AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 9 -----

- La Società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi ai sensi dell'art. 2479 c.c. in sede di nomina: -----

- a) da un Amministratore Unico - -----
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina - -----
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto stabilito all'atto della nomina. -----

Articolo 10 -----

- I componenti dell'Organo Amministrativo: -----
- Possono essere scelti anche fra non soci - -----
- Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina - -----
- Sono rieleggibili e soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 c.c., salva espressa deroga. -----

- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio oltre un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni sociali -----

- I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci ed eventualmente un gettone di presenza per ciascuna adunanza del consiglio di Amministrazione. ---

----- **Articolo 11** -----

- Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione ed i soci, al momento della nomina, non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti. -----

- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.13, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

- In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione ed il consenso della stessa. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

La relativa documentazione è conservata dalla società. -----


Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

----- **Articolo 12** -----

- In caso di richiesta di tre amministratori ed in tutti i casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. -----

In tal caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

- Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno. -----

- Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. -----

- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati. -----

- In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti. -----

- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. -----

- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

- In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. -

- Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro dei verbali delle decisioni degli amministratori. -----

- E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. -----

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

----- Articolo 13 -----

- L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci. -----

- Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. -----

- L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società. -----

- Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti

agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza
ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-
buiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. -----

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina,
in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di ammini-
strazione, detti poteri si intendono attribuiti agli ammini-
stratori congiuntamente tra loro. -----

- Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intendere compiere, competenti a
decidere sull'opposizione sono i soci. -----

----- TITOLO V -----

----- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

----- Articolo 14 -----

- La firma sociale e la legale rappresentanza della Società
di fronte ai terzi ed in giudizio spettano: -----

- all'Amministratore Unico - -----

- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al
Vice presidente - -----

- nel caso di nomina di più amministratori a tutti gli stes-
si, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui
sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di am-
ministrazione - -----

- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti
dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina - -----

----- TITOLO VI -----

----- RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI -----

----- Articolo 15 -----

- Gli Amministratori sono solidamente responsabili verso la
Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad
essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento della
Società ai sensi dell'art.2476 c.c. -----

----- Articolo 16 -----

- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-
ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-
sionisti di loro fiducia, i libri sociali, le scritture con-
tabili ed i documenti relativi all'amministrazione nonché, di
farne estrarre copia a proprie spese. -----

----- TITOLO VII -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

----- Articolo 17 -----

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-
za dalla legge, dalle norme di funzionamento della Società
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione. -----

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo; -----
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; -----
- d) le modifiche delle norme di funzionamento della Società; --
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione - -----

- Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci e degli amministratori entro i due anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese. -----

----- Articolo 18 -----

- Hanno diritto al voto i soci iscritti nel Libro dei Soci. --
- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

----- Articolo 19 -----

- Salvo quanto previsto al successivo art.21, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----
- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.26. -----
- Il provvedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----
- Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. -----

----- TITOLO VIII -----

----- ASSEMBLEA -----

----- Articolo 20 -----

- Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle norme di funzionamento della Società oppure quando lo richiedono uno o più am-

ministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

----- Articolo 21 -----

- L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. -----

- In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. -----

- L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro Soci, e comunque con qualsiasi altro mezzo reputato idoneo a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione. -----

La convocazione può essere effettuata anche con consegna a mano dell'avviso di convocazione e comunque con qualsiasi mezzo reputato idoneo a garantire l'informativa dell'avvenuta convocazione. -----

- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. -----

- Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti ed informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

- Se gli amministratori ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. -----

----- Articolo 22 -----

- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero (qualora esista il Consiglio di Amministrazione) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero (nel caso esistano più amministratori con poteri congiunti o disgiunti) dall'amministratore più anziano di età. -----

- In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. ---

- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

----- Articolo 23 -----

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dalla Società. ---

- La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. -----

- La delega può essere conferita anche agli amministratori ed ai sindaci od al revisore, se nominati. -----

----- Articolo 24 -----

- Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio. -----

- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno. -----

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -

- Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art.23 ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno. -----

- Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico dal Notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

----- Articolo 25 -----

- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. -----

- Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi (2/3) del capitale sociale. -----

- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o le altre norme di funzionamento della Società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -

----- TITOLO IX -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

----- Articolo 26 -----

- La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

- Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. -----

----- Articolo 27 -----

- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. -----

- Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. -----
- Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad essi si applica il disposto dell'art.2399 c.c. -----
- I Sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio al terzo esercizio della carica, cessano per scadenza del termine con effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito, sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----
- Per le competenze ed i doveri del Collegio Sindacale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. ---

----- Articolo 28 -----

- Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed allo stesso si applicano tutte le norme previste in materia di Società per Azioni. -----

----- TITOLO X -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

----- Articolo 29 -----

- Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. -----
- Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. -----
- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci. -----
- Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dall'Organo Amministrativo; il diritto al loro pagamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è maturato il pagamento stesso. -----

----- TITOLO XI -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Articolo 30 -----

- La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. --
- In tutte le ipotesi di scioglimento, L'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. --

- L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -----
- il numero dei liquidatori, in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili; -----
- a chi spetta la rappresentanza della Società; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ----

----- TITOLO XII -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

----- Articolo 31 -----

- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, potrà essere risolta da Arbitro Unico. -----
- L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede della Società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. -----
- L'Arbitro dovrà decidere, entro tre mesi dalla nomina, in via irrituale secondo equità e senza formalità e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----
- Le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti. -
- Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale. -----
- Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5. -----
- La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, spettando ai soci assenti o dissenzienti l'esercizio, entro i novanta giorni, del diritto di recesso. -----
- Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. " -----

Articolo decimo - Ai sensi del D.P.R.10 dicembre 1986 n.30, le spese per la costituzione della società, poste a carico della medesima, ammontano approssimativamente ad Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero). -----

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, ho dato lettura, con l'allegato, ai comparenti che lo approvano. Occupa pagine quindici fin qui di quattro fogli. -----


Atto sottoscritto alle ore ventidue e minuti quaranta. -----

Firmati: Giuseppe Di Ianni - Vincenzo Di Ianni - Michele Di Ianni - Paolo Simonetti (segue sigillo). -----

Copia conforme all'originale e all'allegato, firmati come per
legge. -----

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. -----

Cerignola, 4 maggio 2007. -----





**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA**



Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Cod. A.B.I. 5385

Allegato A

Repertorio n° 5118

Raccolta n° 3745

DIPENDENZA DI LUCCIA

Deposito provvisorio N. _____

CONFERIMENTO CAPITALE MINIMO 2,5/10

SOCIETA' COSTITUENDA FRENTON SANT'ELENA S.R.L. - VIA FERRANTE, 3 - LUCCA
(denominazione o ragione sociale) (sede)

FORMA COSTITUTIVA SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA
(società per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

SCOPO SOCIALE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE

AMMONTARE DEL CAPITALE IN DENARO € 16.000,00

IMPORTO (2,5/10) DA VERSARE € 4.000,00

DA PARTE DEL SIGNOR DI IANNI GIUSEPPE - CELENTA VALFOTORE 19/11/33
(generalità e indirizzo di colui che effettua il versamento) (cognome e nome, luogo e data di nascita)

VIA TORRE DELLA CATENA, 217 - BENEVENTO
(Indirizzo)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. ☐ 2329 c. c. (Spa) ☐ 2454 c. c. (Soc. acc. p. az.) ☐ 2463 c. c. (Srl)
PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:


COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	Cittadinanza	Indirizzo	Quota partecipazione ai 2,5/10
DI IANNI GIUSEPPE	CELENTA VALFOTORE 19/11/33	ITALIANA	VIA TORRE DELLA CATENA 217 - BENEVENTO	1600,00€
DI IANNI VINCENZO	FORTE DEI MARMI 12/11/64	"	"	1200,00€
DI IANNI MICHELE	TORREVALICATA 28/11/67	"	VIA CARLO D'ARMA CELENTA VALFOTORE	1200,00€

Data 3/5/2007

TOTALE € 4000,00

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Sede sociale - LUCCA
Firma e timbro della Dipendenza

CAE 7201
SAE 430
RAE 161



Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca, la ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché a norma di legge i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.

Se decorsi 90 gg. dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro ovvero se, anche prima dei decorsi 90 gg., tutti i sottoscrittori rinunciassero alla sua costituzione, i decimi versati saranno restituiti ai sottoscrittori stessi.

In tutti i casi predetti la ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

RICEVUTA

Repertorio n.5117

Certifico io sottoscritto Dottor Paolo Simonetti, Notaio residente in Cerignola, alla via Mazzini n.4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, che la presente copia fotostatica, che consta di un foglio, è conforme al suo originale a me esibito dal signor:

- DI IANNI GIUSEPPE, nato a Celenza Valfortore (FG) il diciannove gennaio 1933, domiciliato a Benevento, via Torre della Catena n. 227, e allo stesso restituito dopo la collazione fattane.

Si rilascia per uso che compete.

Cerignola, 4 maggio 2007.

